

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il primo semestre dell'anno 2010

dell'11 dicembre 2009

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994¹
sugli acquisti pubblici (legge),

ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il primo semestre dell'anno 2010 a:

- a. 248 950 franchi per forniture;
- b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;
- c. 9,575 milioni di franchi per opere edili;
- d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFE del 27 novembre 2008² sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per l'anno 2009 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto sino al 30 giugno 2010.

11 dicembre 2009

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

RS 172.056.12

¹ RS 172.056.1

² RU 2008 5955

